

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 ottobre 2014, n. 20734

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24459/2009 proposto da:

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 215/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/05/2009 R.G.N. 563/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 14 maggio 2009 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, accoglieva la domanda di (OMISSIS) e dichiarava il suo diritto ad usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, e successive modifiche e integrazioni, condannando l'Inps ad applicare l'accredito contributivo determinato moltiplicando per il coefficiente 1,5 il periodo lavorativo dal 29/1/63 al 6/7/76.

La Corte territoriale, sulla base dell'istruttoria svolta, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado d'appello, ha ritenuto accertato che il (OMISSIS), nell'indicato periodo ultradecennale, quale operaio addetto al reparto filatura di un'azienda produttrice di filati sintetici, era stato esposto all'amianto in misura superiore al c.d. valore soglia di cui alla legislazione di prevenzione contenuta nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991.

Avverso tale pronuncia, l'Istituto ha proposto ricorso per cassazione fondato su di un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo l'Istituto denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Avuto riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado d'appello ed ai successivi chiarimenti resi dal perito l'Inps evidenzia che questi, pur stimando l'esposizione patita dal (OMISSIS) come "sicuramente possibile e probabilmente superiore al livello di 100 fibre litro", ha tuttavia valutato tale livello probabilistico di "significatività contenuta", nella misura del 51/54%, quindi lontano da quell'elevato grado di probabilità in base al quale possa dirsi raggiunta la prova dell'esposizione qualificata all'amianto.

2.- La doglianza è fondata, per le ragioni già esposte da questa Corte in analoga controversia (v. Cass. n. 4579 del 2012).

Pacificamente il fatto costitutivo del diritto ad usufruire dei benefici di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, e successive modifiche e integrazioni, non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui sia presente l'amianto, bensì con l'esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell'inspirazione – per oltre un decennio – di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del Decreto Legislativo n. 277 del 1991.

Ne consegue che l'accertamento giudiziale della semplice durata di quell'attività, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza l'apprezzamento di una esposizione "qualificata" non costituisce, di per sé, ragione di riconoscimento del diritto al beneficio contributivo.

Secondo questa Corte la prova, che grava sul lavoratore, dell'esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge "deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di una concentrazione di fibre qualificata, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità" (in termini, Cass. n. 19456 del 2007; conformi: Cass. n. 10390 del 2009; Cass. n. 4579/2012 cit.; di "rilevante grado di probabilità" parla Cass. n. 16119 del

2005 e Cass. n. 4898 del 2010 aggiunge che tale accertamento deve essere effettuato per “ogni anno utile compreso nel periodo ultradecennale”).

Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, in difformità dall’opinione espressa dal primo giudice, ha ritenuto raggiunta la prova dell’esposizione qualificata richiamandosi alla consulenza tecnica di ufficio espletata in grado di appello.

La relazione peritale, riportata nella sentenza qui censurata, ha specificato che “per il lavoratore in esame, (OMISSIS), si considera una esposizione sicuramente possibile e probabilmente superiore al livello delle 100 fibre annuo su tutto il periodo considerato ma tale livello di probabilità, date le condizioni specifiche delineate, appare di significatività contenuta...”.

A seguito dei chiarimenti richiesti dalla Corte bolognese, il perito ha ulteriormente specificato che “l’esposizione concretizzata in termini di concentrazione ambientale stimata media, fibre/cc-ambiente, è pertanto possibile e probabile... anche se tale probabilità positiva appare quantificabile in termini di contenuta positiva significatività (51 – 54%)”.

Orbene, la motivazione espressa dai giudici di appello in ordine all’accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, mediante l’adesione alle risultanze della consulenza tecnica citata, appare insufficiente atteso che non spiega come un giudizio probabilistico di “contenuta significatività”, stimato in poco più del 50%, possa tradursi in quel grado di “elevata probabilità” che la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata postula come necessario.

3.- Le precedenti considerazioni conducono a ritenere fondato il ricorso, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, che procederà ad una più approfondita e coerente verifica dell’esistenza dell’esposizione qualificata al rischio amianto, suscettibile, come tale, di rivalutazione contributiva. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.